NUOVE NORME IN MATERIA PREVIDENZIALE PER IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 2

Indennità premio di servizio - Conseguimento del diritto

A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, l'iscritto all'Istituto ai fini del trattamento di previdenza, che cessi dal servizio con almeno due anni completi di iscrizione, consegue il diritto alla indennita' premio di servizio:

a) con almeno 15 anni di servizio nei casi di cessazione in eta' non inferiore a 60 anni o per il raggiungimento dell'eventuale piu' basso limite di eta' previsto dal regolamento oppure per inabilita' assoluta e permanente comprovata con visita medico-collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla data di cessazione;

b) con almeno 20 anni di servizio nei casi di cessazione:

1) per soppressione di posto o di ufficio o riduzione di organico, o di lavoro, o di servizio;

2) per inabilita' fisica, incapacita', scarso rendimento;

3) per una delle cause previste dalla successiva lettera c) del presente articolo qualora si tratti di iscritta coniugata o che abbia prole a carico;

4) per provvedimento disciplinare ovvero in conseguenza di condanna penale;

5) per altre cause purche' comprovi con visita medico-collegiale, da richiedersi nel termine perentorio di tre anni dalla data di cessazione, la sua permanente inabilita' a riassumere servizio;

6) per passaggio alle dipendenze dello Stato non per effetto di disposizioni legislative;

c) con almeno 25 anni di servizio per dimissioni o per altre cause non contemplate dalle precedenti lettere a) e b);

d) qualunque sia la durata del servizio qualora la cessazione avvenga per una causa che comporti il diritto alla pensione di privilegio. In tale ipotesi non e' richiesto il periodo minimo di due anni di iscrizione all'istituto di cui al primo comma del presente articolo. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano come servizio i periodi utili agli effetti del conseguimento del diritto alla pensione diretta ordinaria o di privilegio a carico degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro. (1a)

Versione in vigore dal 24 febbraio 1979, non più in vigore dal 7 luglio 1988 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali
Estremi	Legge 8 marzo 1968, n. 152
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1968

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1a) La L. 7 febbraio 1979, n. 29 ha disposto (con l'art. 9) che "In deroga alla disciplina di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, a coloro che si avvalgono della facolta' di ricongiungere presso le gestioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge periodi di assicurazione presso la Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (CPDEL) che non abbiano gia' dato luogo a pensione, e' dovuta l'indennita' premio di fine servizio erogata dall'INADEL in misura corrispondente agli anni di servizio prestati e valutabili ai fini della misura di detta indennita'."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-in-materia-previdenziale-per-il-personale-degli-enti/art-2-indennita-premio-di-servizio-conseguimento-del-diritto/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it